



COMUNE DI RAPOLANO TERME
Provincia di Siena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30/11/2016 ore 21:22 e seguenti
presso la sala adunanze posta nella Sede Municipale si e' riunito
il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Pubblica ed in prima convocazione

Sono presenti all'appello iniziale della seduta n° 11 consiglieri compreso il sindaco. Consiglieri assenti alla seduta n. 2 come segue:

Presente:		Presente:	
SPANU EMILIANO	P	SBARDELLATI ROSSELLA	P
BIANCUCCI SEVERINO	P	SERI FRANCESCA	P
DEMA GIULIA	P	ABBRUZZESE FRANCESCO	P
DONZELLINI RICCARDO	P	BRUSCIA SABRA	P
MASSAI GIULIO	P	SAMMICHELI ALESSIO	A
MONTIGIANI DANIELE	A	VECCHI SIMONA	P
RAFFAELLI GIULIA	P		

Presiede il Sindaco Emiliano Spanu, - Assiste il Segretario Comunale Dott. Gianpaolo Brancati incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti gli assessori esterni: Ceccherini Simone, Magi Valentina, Raffaelli Perla, Vigni Federico

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui all'oggetto, il cui verbale è allegato al solo originale del presente atto quale parte integrante e sostanziale

ATTO N. 63

**OGGETTO: LEGGE 27/12/2013 N. 147 – IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).
COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI. MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 30.09.2014 E RIAPPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO INTEGRATO CON LE MODIFICHE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il presente punto l'Ass.re CECCHERINI SIMONE;

Preso atto che il Responsabile dell' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E SERVIZI DEL PERSONALE ha sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale la sottoriportata proposta di deliberazione:

“

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Al Consiglio Comunale

OGGETTO: LEGGE 27/12/2013 N. 147 – IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI. MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 30.09.2014 E RIAPPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO INTEGRATO CON LE MODIFICHE

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 DEL 15.11.2016 con oggetto : “LEGGE 27/12/2013 N. 147 – IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI. PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 30.09.2014 E RIAPPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO INTEGRATO CON LE MODIFICHE”.

VISTO l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare il comma 639 e ss.mm.ii., istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue diverse componenti – IMU, TARI e TASI;

PREMESSO:

- che con l'entrata in vigore del nuovo tributo, ai sensi dei commi 46 e 47 dell'art. 14 della citata legge, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria, compresa l'addizionale ex-ECA e, conseguentemente sono soppressi anche gli attuali regolamenti;
- che con Regolamento il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 22 dell'art. 14 del D.L. sopra richiamato e successive modificazioni ed integrazione, deve stabilire in forza della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni, la disciplina per l'applicazione del tributo, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO che:

- il Regolamento di cui sopra deve in particolare stabilire condizioni, modalità e obblighi strumentali per l'applicazione del nuovo tributo;
- il nuovo tributo, ai sensi del comma 9, dell'art. 14, del D.L. 201/2011, deve essere commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'irpef di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'irpef e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

PRESO ATTO che il Regolamento del tributo comunale sui rifiuti "TARI" per il Comune di Rapolano Terme è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30.09.2014 e che negli anni successivi non sono intervenute modifiche ;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2017, si rende necessario apportare modifiche al Regolamento di cui al punto precedente stante la volontà dell'Amministrazione di:

- ridefinire le scadenze di pagamento ordinarie al fine di dilazionare il pagamento in n. 3 rate , anziché 2, venendo incontro alle difficoltà manifestate dai soggetti passivi di imposta (modifica dell'art. 33 paragrafo 1);
- supportare, attraverso un minor carico tributario, l'iniziativa privata finalizzata all'apertura di nuove attività nel territorio comunale (inserimento articolo 23- bis);
- ridefinire le riduzioni per distanza dal cassonetto tenuto conto della modalità di raccolta porta a porta a decorrere dal 2016 (modifica art. 35) ;
- applicare le stesse modalità di rateizzazioni utilizzate per gli altri tributi comunali rimandando a quanto disciplinato nel regolamento delle entrate comunali (eliminazione commi 3 e 4 dell'art. 31);

PRESO ATTO che le modifiche riguardano gli articoli di seguito riportati, aggiornati con le modifiche proposte (in grassetto) :

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%;*
- b) *abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%*

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30%. La riduzione è subordinata alla presentazione c/o l'ufficio comunale competente, entro il 31/12 dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante il possesso dell'apposito contenitore . Al fine di accertare il diritto alla riduzione, verranno disposti sopralluoghi, anche ripetuti nel tempo, per tutto il periodo di spettanza della riduzione, al fine di verificare la corretta utilizzazione del contenitore e della modalità di compostaggio .

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione

Art. 23 bis riduzioni utenze non domestiche

1. Beneficiano di una riduzione sia della parte fissa che variabile del tributo TARI , per un periodo di 3 anni dall'avvio, le nuove imprese e attività produttive a carattere industriale, artigianale e commerciale che si insedieranno nel comune di Rapolano Terme partire dall'anno di imposta 2017 con le seguenti riduzioni da applicare sia alla parte fissa che variabile del tributo :

- riduzione del 100% per quelle che si insedieranno nel centro storico del capoluogo, nel centro storico delle frazioni/ località tenuto conto che per l'ubicazione faranno riferimento i documenti urbanistici vigenti in possesso dall'ufficio tecnico identificati come ZONA A1;

- riduzione del 70% per quelle che si insedieranno al di fuori delle aree di cui al punto precedente purché ricadenti nel territorio del Comune di Rapolano Terme;
- 2. Tali riduzioni sono applicate agli immobili direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo del tributo TARI per lo svolgimento di nuova attività. Dette riduzioni cessano comunque la loro efficacia al termine del terzo anno di avvio dell'attività anzidetta e il soggetto passivo sarà conseguentemente assoggettato a imposizione e tassazione ordinaria.
- 3. Per attività di nuova costituzione si intende quella che risulti essere iscritta ed abbia iniziato l'attività produttiva a partire dal 1 gennaio 2017 o abbia aperto la sede legale e/o operativa nel Comune di Rapolano Terme nel medesimo periodo, secondo la data risultante dal registro delle imprese della C.C.I.A.A.. Se l'attività viene interrotta nel corso del suddetto periodo oggetto di esenzione, l'impresa decade dai benefici del presente articolo e spetta la riduzione per il periodo di svolgimento dell'attività opportunamente documentato e oggettivamente riscontrabile.
- 4. Le nuove imprese e le attività produttive a carattere industriale, artigianale e commerciale devono avere la sede legale e/o operativa nel Comune di Rapolano Terme e nel medesimo immobile oggetto di esenzione di cui al presente articolo. Tale immobile deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività, come intesa al precedente comma 3.
- 5. Non spettano le riduzioni di cui al presente articolo:
 - in caso di mero subentro di attività economiche esistenti;
 - a imprenditori che abbiano intrapreso una nuova attività a fronte dell'avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di una attività identificata dal medesimo codice ATECO;
- 6. Il soggetto che intende usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, deve presentare, pena esclusione, all'Ufficio Tributi, entro 90 giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese della C.I.A.A., e comunque entro il 31 dicembre del primo anno di attività, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportante il possesso dei requisiti suddetti, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune di Rapolano Terme. La dichiarazione vale anche per gli anni successivi all'anno di presentazione salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo.

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

- 1. Il tributo è ridotto del 60% nella parte variabile per le utenze il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza superiore a 1000 metri dal punto di conferimento dell'indifferenziato più vicino.
- 2. La riduzione di cui al comma precedente, previa presentazione di apposita dichiarazione, si applica soltanto alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche che sono ubicate nelle zone dove è non attivo il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti (porta a porta). Nel caso di attivazione del servizio di raccolta domiciliare in corso d'anno, si decade dal beneficio della riduzione a decorrere dall'avvio del servizio di raccolta domiciliare.
- 3. Il tributo è ridotto nella misura dell'80% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente riconosciuta dall'autorità sanitaria.

Art. 31. Accertamento

- 1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dall'Ufficio competente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
- 2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

Art. 33. Riscossione

- 1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate con le seguenti scadenze : 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre .
- 2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia.
- 3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento bonario di pagamento bonario, è notificato a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

PRECISATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e la Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei Diritti del Contribuente" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Propone al Consiglio Comunale di Deliberare

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare le proposte di modifica al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti "TARI" di cui all'art. 1, comma 639 e ss.mm.ii., della Legge n. 147 del 27.12.2013 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30.09.2014 come riportate in premessa, in dettaglio, per gli articoli 22/23-bis/25/31/33 ;

3. di dare atto che le modifiche avranno effetto dal 1° gennaio 2017 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

4. di proporre di riapprovare il Regolamento del tributo comunale sui rifiuti "TARI" è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30.09.2014 integrato con le modifiche di cui al punto 2 del presente dispositivo;

5. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale nei termini e nei modi fissati dalle circolari di riferimento;

6. di pubblicare la presente Deliberazione sul sito del Comune di Rapolano Terme- Sezione Trasparenza ;

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Responsabile Area Economico
Finanziaria AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA E SERVIZI DEL
PERSONALE

BAGLIONI FRANCESCA / ArubaPEC S.p.A. ”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso visione della proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E SERVIZI DEL PERSONALE e ritenutala meritevole di approvazione;

Acquisiti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e allegati all'originale del presente atto ;

Udito l'intervento dell'Ass.re Vigni che propone un emendamento all'art. 22, comma 3, del Regolamento proposto dalla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, al fine di precisare meglio le modalità al diritto di riduzione della tariffa TARI nel caso di compostaggio degli scarti organici, formulando il nuovo comma 3 nel seguente modo:

*Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30%. La riduzione è subordinata alla presentazione c/o l'ufficio comunale competente, entro il 31/12 dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante il possesso dell'apposito contenitore . **Le modalità per il diritto alla riduzione saranno definite con apposito regolamento;***

Sulla scorta del dibattito instauratosi come da verbalizzazione allegata al solo originale la votazione risulta essere la seguente:

Consiglieri presenti: n.11
Consiglieri votanti: n. 11
Voti favorevoli: n. 10
Voti contrari: n. 1 (Vecchi)
Astenuiti://

DELIBERA

1. dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare le proposte di modifica al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti "TARI" di cui all'art. 1, comma 639 e ss.mm.ii., della Legge n. 147 del 27.12.2013 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30.09.2014 come riportate in premessa, in dettaglio, per gli articoli 22/23-bis/25/31/33 ;

3. di approvare altresì l'emendamento proposto dall'Ass.re Federico Vigni per quanto concerne il comma 3 dell'art. 22, che avrà il seguente testo:

*Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30%. La riduzione è subordinata alla presentazione c/o l'ufficio comunale competente, entro il 31/12 dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante il possesso dell'apposito contenitore . **Le modalità per il diritto alla riduzione saranno definite con apposito regolamento;***

4. di dare atto che le modifiche avranno effetto dal 1° gennaio 2017 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

5. di proporre di riapprovare il Regolamento del tributo comunale sui rifiuti "TARI" che è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30.09.2014 integrato con le modifiche di cui al punto 2 del presente dispositivo;

6.di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale nei termini e nei modi fissati dalle circolari di riferimento;

7.di pubblicare la presente Deliberazione sul sito del Comune di Rapolano Terme- Sezione Trasparenza .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti: n.11
Consiglieri votanti: n. 11
Voti favorevoli: n. 10
Voti contrari: n. 1 (Vecchi)
Astenuiti://

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Sindaco
Emiliano Spanu

Segretario Comunale
Dott. Gianpaolo Brancati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, che costituisce originale dell'Atto.

